



CENTRO SPORTIVO ITALIANO



SOLO INSIEME
SI VINCE!

CAMPIONATI NAZIONALI 2024
FASE PROVINCIALE

Calcio a 7 Open Maschile

REGOLAMENTO

Publicato il 24 gennaio 2024

Commissione Tecnica Provinciale
Calcio a 7
Giuseppe Romani
3426160878

Art. 1 Validità dei regolamenti

1. La Fase locale dei Campionati Nazionali 2023-2024 si svolge secondo quanto stabilito dal Regolamento generale dei Campionati nazionali pubblicato su Sport in regola – Regolamenti nazionali dell'attività sportiva. Si applicano, inoltre, le Norme per l'attività sportiva, il Regolamento per la giustizia sportiva e le Norme di tesseramento vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 Categoria e tempi di gioco

| Categoria | Anno | Tempi di gioco |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Open maschile | 2008 e precedenti | 2 x 25 minuti |

Art. 3 Iscrizione

1. Possono partecipare tutte le Società affiliate al CSI. Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente dalle Società sportive, entro il 10 settembre 2023, collegandosi al portale online <https://tesseramento.csi-net.it>.

2. La quota di iscrizione è fissata in € 610 (entro il 31.07.2023 € 488). Nella quota è compresa l'affiliazione e 14 tessere. Il deposito cauzionale in € 156 (€ 100 di cauzione; € 56 di cauzione impianto sportivo).

2. La quota gara è fissata in € 56, comprensiva di noleggio campo, da versare anche in caso di rinuncia. Prima di ogni gara, le squadre dovranno presentare all'arbitro la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota gara.

3. La Società sportiva che viene a trovarsi con meno di € 20 in conto cauzione, deve reintegrare il conto di € 50 in seguito a notifica pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Il reintegro della somma deve avvenire entro la seconda gara successiva alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della notifica.

4. Qualora una squadra ammessa alle Fasi regionali, interregionali o nazionali non vi partecipi, la stessa perderà l'intera cauzione (€ 100).

Art. 4 Formula di svolgimento

1. La formula di svolgimento prevede due fasi:

1. Stagione regolare;
2. Fase finale.

2. La Stagione regolare prevede lo svolgimento di uno o più gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.

3. La formula di svolgimento della fase finale sarà oggetto di separata comunicazione.

Art. 5 Calendario gare

1. Il Campionato avrà inizio il 2 ottobre secondo il calendario formulato dalla Commissione Tecnica Provinciale Calcio a 7.

2. Le gare della Stagione regolare saranno disputate dal lunedì al giovedì, in relazione alla disponibilità degli impianti sportivi convenzionati e delle richieste espresse dalle squadre in sede di iscrizione.

3. Qualora una squadra chiedesse di giocare la gara casalinga presso un impianto sportivo diverso da quelli convenzionati avrà l'onere di stabilire una propria convenzione con l'impianto scelto considerando che le giornate di gioco non possono variare da quelle indicate nel presente articolo e che la squadra ospite dovrà pagare la stessa quota prevista negli altri impianti; l'eventuale differenza deve essere pagata dalla squadra ospitante.

Art. 6 Comunicato Ufficiale

1. Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione sul sito internet csiteramo.it.

2. Qualora tra il giorno e/o l'orario riportato sul Comunicato Ufficiale e quello riportato sul calendario esistesse una incongruenza e/o divergenza, vige il principio di considerare valido quanto riportato sull'ultimo Comunicato Ufficiale pubblicato prima dell'incontro interessato.
3. Il giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sarà oggetto di separata comunicazione.

Art. 7 Risultati delle gare

1. Durante la Stagione regolare, se le squadre realizzano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene realizzata, la gara termina in pareggio.

Art. 8 Modalità per la compilazione delle classifiche

1. Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
3 punti alla squadra che vince la partita;
1 punto a entrambe le squadre in caso di pareggio;
0 punti alla squadra che perde la partita.

Art. 9 Spostamento di gare

1. Le società sportive, per comprovati, gravi e validi motivi, hanno la facoltà di richiedere alla Commissione Tecnica eventuali variazioni al calendario.
2. La richiesta non può essere mai avanzata dalla squadra ospite.
3. La Società sportiva che intende richiedere la variazione al calendario deve avvisare la squadra avversaria e la *Commissione Calcio a 7* a mezzo telefono entro le ore 18:00 del quarto giorno antecedente la gara programmata. A tale onere deve seguire entro le ore 19:00 del terzo giorno antecedente la gara l'invio dell'apposito modulo compilato da entrambe le squadre in tutte le sue parti e corredato da apposita motivazione.

Art. 10 Rinuncia alla disputa d'una gara

1. Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
 1. perdita della gara col punteggio di 0 - 4;
 2. penalizzazione di 1 punto in classifica;
 3. attribuzione di 10 punti in Coppa Disciplina;
 4. recupero delle spese per l'impianto sportivo pari a € 56;
 5. ammenda, a partire da € 30, da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate.

Art. 11 Rinunce preventive

1. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata, a patto che la rinuncia avvenga in forma scritta entro le ore 20:00 del terzo giorno che precede la gara; la rinuncia deve pervenire completa di motivazione.
2. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare saranno disposte:
 1. la perdita della gara con il risultato di 0 - 4;
 2. l'attribuzione di 6 punti in Coppa Disciplina;
 3. il recupero delle spese per l'impianto sportivo pari a € 70.
3. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 12 Arbitri

1. Le gare sono dirette da un arbitro CSI.

2. I casi dove sono previste le terne arbitrali sono:
 1. su decisione della Commissione Tecnica senza alcun aggravio economico per le squadre;
 2. su richiesta di una o di entrambe le squadre previo pagamento di € 40.

Art. 13 Richiesta forza pubblica, Dirigente addetto agli arbitri e Addetto al defibrillatore

1. La sola squadra ospitante, o prima nominata in calendario, dovrà:
 1. fornire all'arbitro la ricevuta dell'ufficio competente per territorio della richiesta di forza pubblica;
 2. accogliere gli arbitri e mettere a loro esclusiva disposizione un dirigente; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara;
 3. mettere a disposizione un addetto al defibrillatore secondo vigenti norme che regolamentano la materia.

Art. 14 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori.
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari.
3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 15 Tempo di attesa

1. Il tempo di attesa per l'inizio di una gara è di 15 minuti.

Art. 16 Incontri e riunioni

1. La Commissione Tecnica organizza riunioni e incontri dove le squadre sono invitate a partecipare attraverso i loro dirigenti e/o atleti.
2. Le squadre non presenti alle riunioni indette dalla Commissione Tecnica andranno incontro ad ammenda di € 10 e decurtazione di punti 5 in Coppa Disciplina.

Art. 17 Tutela sanitaria e uso dei defibrillatori semiautomatici

1. In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.
2. È fatto obbligo alle società sportive ospitanti (o prime nominate in calendario) di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
 1. un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata;
 2. il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

Art. 18 Responsabilità

1. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti, a cose e a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.
2. I Presidenti delle Società sportive iscritte al Campionato possono delegare alcune

attività ad altri dirigenti. A tal proposito è necessario che il Presidente della società sportiva, all'atto dell' iscrizione, deleghi con atto scritto (dove devono essere riportate le attività delegate) il dirigente responsabile della squadra. La delega deve essere allegata al modulo di iscrizione.

Art. 19 Misure del campo di gioco e delle porte

1. Misure del campo di gioco: da metri 25x46 a metri 40,32x70.
2. Misure delle porte: da metri 5x2 a metri 7,32x2,44.

Art. 20 Calcio di rinvio

1. Nei campi in cui non è tracciata l'area di porta, il punto per il calcio di rinvio è posto, idealmente, a circa 3 metri dalla linea di porta, dal lato dove è uscito il pallone.
2. Gli avversari dovranno restare a non meno di 6 metri dal punto in cui viene posto il pallone.

Art. 21 Fuorigioco

1. Non è prevista l'applicazione delle norme relative al fuorigioco.

Art. 22 Distanza dei calciatori

1. Nei calci di inizio, d'angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) nessun avversario può essere a meno di 6 metri dal punto in cui viene posto il pallone.
2. Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una distanza minima di metri 4 dal punto in cui viene posto il pallone.

Art. 23 Tiro di rigore

1. Il punto del tiro di rigore deve essere posto a metri 9 dalla linea di porta, salvo diversa tracciatura del campo di gioco.